

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Iscrizione N: TO12765
Il Presidente
della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **11/11/2021** registrata al numero di protocollo **44860/2021**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Piemonte** in data **16/12/2021** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **ARS ECOLOGIA S.R.L.**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: ARS ECOLOGIA S.R.L.
Con Sede a: TORINO (TO)
Indirizzo: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 53
CAP: 10129
Codice Fiscale: 10185120010

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 22/12/2021

Fine validità: 22/12/2031

Attività svolta/e dall'impresa:

DAL 08/01/2010 AUTOTRASPORTI CONTO TERZI Attività secondaria esercitata presso unità locale:
ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFEZIONE, ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAVORI EDILI

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16]
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]

ARS ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TO12765
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.50731/2021 del 22/12/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02]
[17.09.04] [20.02.01] [20.03.07]

Ai sensi della circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691, il rifiuto di cui al codice 200307 deve provenire da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione.

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[08.01.11*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.04.09*] [08.04.15*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [17.01.06*]
[17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.06.03*] [17.08.01*] [17.09.03*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **AK314NS**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANPR69GT7100075

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AS928FB**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22000012329215

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CE341JM**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: WMAH17ZZZ3M353189

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **DS128TJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VWANFFTK084052187

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EN871KR**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: ZA9RA60G4CBF54444

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **FH015SS**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANLR85EF7103666

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FV973MS**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: YS2P6X20009253426

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **FX923AW**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: ZCFA1LJ0102375973

ARS ECOLOGIA S.R.L.

Numero Iscrizione TO12765

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.50731/2021 del 22/12/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **GA999MG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: ZA9RA60G4KBF54484

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **IM274988**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VSKBGC220U0034833

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FC810MC**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: VWASUFF24F5179470

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AH231WD**

uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE

Numero di telaio: SBCA1GA400B018410

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FP742BP**

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Numero di telaio: WJMM1VSH404376456

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **XA501LH**

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE -- SCARRABILE -- Uso terzi

Numero di telaio: ZA9RBG2AHK0L75200

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni - Compattatori

Targa: **XA841BB**

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: ZB3773P96TLE51079

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la

ARS ECOLOGIA S.R.L.

Numero Iscrizione TO12765

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.50731/2021 del 22/12/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.

4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(diniego parziale)

L'istanza di iscrizione nella categoria 2 bis non viene accolta relativamente all'autorizzazione dei codici EER:
- 20 01 01 (carta e cartone), 20 01 02 (vetro), 20 01 10 (abbigliamento), 20 01 11 (prodotti tessili), 20 01 27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose), 20 01 28 (vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27), 20 01 34 (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33), 20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversa da quelle di cui alle voci 20 01 21



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)

20 01 23 e 20 01 35), 20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37), 20 01 39 (plastica), 20 01 40 (metallo), 20 01 41 (rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera), 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), 20 03 03 (residui della pulizia stradale), 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche), 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature), per la seguente motivazione:

il capitolo 20 00 si riferisce a (rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) ed in particolare il sottocapitolo 20 01 è riferito a (frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)) e il sottocapitolo 20 03 è riferito a (altri rifiuti urbani) e l'impresa, in questo caso non può essere classificata come produttore iniziale di rifiuti di cui ai suddetti codici EER che devono essere considerati rifiuti prodotti da terzi.

Si precisa che è stato autorizzato il codice EER 20 03 07 (rifiuti ingombranti), anche se appartenente al sottocapitolo 20 03 00 riguardante (altri rifiuti urbani) a seguito di circolare del Comitato Nazionale del 12 giugno 2013 n 691;

- 20 02 02 (terra e roccia), 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili), per la seguente motivazione:

la Sezione Regionale del Piemonte, ritiene che per l'attività svolta dall'impresa, possa essere attribuito solamente il codice 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) in quanto può derivare dalla preparazione del terreno ove si possono trovare rovi, arbusti ecc che non trovano tra le tipologie del capitolo 17 00 00 un codice EER appropriato; si ricorda che il sottocapitolo 20 02 è riferito a (rifiuti di giardini e parchi) derivanti specificatamente dall'attività di manutenzione di aree verdi e quindi il codice EER 20 02 02 (terra e roccia) così come il codice 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili) non possono essere autorizzati.

Si precisa ulteriormente che le attività svolte dall'impresa non risultano ricomprese nell'allegato L-quinquies che comprende le attività per le quali i codici EER ricompresi nell'allegato L-quater risultano autorizzabili in categoria 2 bis.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 22/12/2021

Il Segretario
- Marina Frossasco -

Il Presidente
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000)

